

**MEMORANDUM**

**INCENTIVI FISCALI PER LE DONAZIONI**  
**A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL CORONAVIRUS**

***1. Inquadramento normativo***

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (“**Decreto Cura Italia**”), ed entrato in vigore in pari data, prevede all’art. 66 degli incentivi fiscali per i soggetti, residenti fiscalmente in Italia, che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza Coronavirus.

\*\*\*\*

***Art. 66***

***(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)***

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

\*\*\*\*

**MILANO**

**NEW YORK**

**LOS ANGELES**

**ROMA**

Di seguito si fornisce una sintesi esplicativa delle misure di incentivo fiscale introdotte.

## ***2. Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali***

Il comma 1 dell'art. 66 del Decreto Cura Italia introduce, a favore di persone fisiche ed enti non commerciali, residenti fiscalmente in Italia, per il periodo d'imposta 2020, **il diritto ad una detrazione fiscale dall'imposta lorda sul reddito pari al 30% per le erogazioni liberali, in denaro o in natura**, al ricorrere dei seguenti due presupposti:

- finalità delle donazioni: le erogazioni liberali devono essere finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus.
- destinatari delle donazioni: le erogazioni liberali devono essere effettuate a favore Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali (ad esempio Comuni), degli enti o istituzioni pubbliche (ad esempio Croce Rossa), delle fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

**La detrazione non può essere superiore a 30.000 euro e, pertanto, l'importo massimo di donazione agevolabile è pari a 100.000 euro.**

Pertanto, a fronte di una donazione massima di 100.000 euro si ha un risparmio di imposta pari ad un massimo di 30.000 euro.

## ***3. Donazioni effettuate da titolari di reddito d'impresa (società, imprenditori individuali)***

Il comma 2 dell'art. 66 del Decreto Cura Italia prevede a favore di società e persone fisiche, titolari di reddito d'impresa, residenti fiscalmente in Italia, per il periodo d'imposta 2020, **il diritto alla deduzione fiscale, per le erogazioni liberali, in denaro o in natura**, al ricorrere dei seguenti due presupposti<sup>1</sup>:

- finalità delle donazioni: le erogazioni liberali devono essere finalizzate a sostenere le misure di contrasto all'emergenza Coronavirus;

---

<sup>1</sup> Il comma 2 richiama le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, rubricato "Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche", prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro e non considera destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite di beni. La stessa norma stabilisce che le due forme di elargizione (denaro e beni) non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

- destinatari delle donazioni: le erogazioni liberali devono essere effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti (compreso lo Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali).

**Per il periodo d'imposta 2020, le donazioni sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Non è previsto alcun limite alla deduzione.**

Inoltre, per effetto del richiamo dell'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 da parte del comma 2 dell'art. 66 del Decreto Cura Italia, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite di beni; pertanto, la donazione di beni rileva solo ed esclusivamente ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e non comporta alcuna imposizione.

Inoltre, le erogazioni liberali in denaro ed in natura non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

#### ***4. Modalità di esecuzioni delle donazioni***

##### ***4.1 Erogazioni liberali in denaro***

Per le erogazioni liberali in denaro non sono previste modalità specifiche per la relativa effettuazione, al fine di beneficiare degli incentivi fiscali, di cui ai paragrafi 2 e 3 precedenti, è sufficiente che la donazione in denaro sia eseguita mediante mezzi che assicurino la tracciabilità (bonifico bancario) ed esplicitino la finalità dell'erogazione; al riguardo, l'art. 99 del Decreto Cura Italia dispone che il “*Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19*” in modo che venga assicurata la massima trasparenza.

##### ***4.2 Erogazioni liberali in natura***

Il comma 3 dell'art. 66 del Decreto Cura Italia, per quanto riguarda le donazioni di beni rinvia a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 (“**D.M. 28 novembre 2019**”), stabilendo le modalità di esecuzione delle erogazioni, valide sia per le persone fisiche che per le società.

- *Determinazione del valore dei beni*

La corretta determinazione del valore dei beni, oggetto della donazione, rileva ai fini della quantificazione dell'ammontare detraibile/deducibile, come previsto dall'art. 3 del D.M. 28 novembre 2019.

In dettaglio, tale valore è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917<sup>2</sup>.

Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale da parte di imprese (ad esempio attrezzature, macchine, computer, etc.), l'ammontare della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento (ovvero il prezzo di acquisto al netto degli ammortamenti – valore netto contabile).

In via residuale, qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al valore normale, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

- *Documentazione*

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 28 novembre 2019, la donazione in natura deve risultare da atto scritto<sup>3</sup> contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di contrasto all'emergenza Coronavirus. Nel caso

---

<sup>2</sup> L'art. 9 prevede al comma 3 che “per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

<sup>3</sup> Per le donazioni non di modico valore è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile.

in cui sia stata redatta la perizia giurata di stima, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia di tale documento.

\*\*\*\*

Il presente Memorandum ha carattere generale e non costituisce parere in relazione agli argomenti ivi trattati.